

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

3<sup>a</sup> Sezione Civile - Esecuzioni Immobiliari

**PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE R.G.E. 708/2012**

Giudice dell'Esecuzione **Dr.ssa Mennuni**

Promossa da

**Banco di Desio e Brianza S.p.A.**

Contro

debitore esecutato – **indicazione omessa : Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, art. 174, comma 9**

**PRIMO AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO**

Il professionista delegato notaio Giovannella Condò, con studio in Milano, via Manzoni, 12, tel. 02-76017512 – email [esecuzioni@milanonotai.it](mailto:esecuzioni@milanonotai.it)

- vista l'ordinanza di delega del Giudice dell'Esecuzione Dr.ssa Mennuni;
- visto l'art. 591 bis cod. proc. civ.;
- visto il D.L. n. 83/2015 e nonchè la Legge di Conversione n. 132/2015;
- visto il provvedimento del G.E. relativo ai nuovi canali di pubblicità notificato in data 28.05.2021

**AVVISA**

che si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti immobili:

**in Comune di Milano, Ripa di Porta Ticinese n. 125**

**piena proprietà di appartamento** posto al piano secondo, composto da due locali oltre i servizi.

L'unità abitativa risulta censita nel Catasto dei Fabbricati di detto Comune al **foglio 516 particella 24, sub. 27**, Ripa di Porta Ticinese n. 125, piano 2, cat. A/4, cl.4, vani 2,5, R.C. € 251,77.

La superficie complessiva è di circa 50 mq.

L'appartamento prospetta direttamente su ripa di Porta Ticinese. Allo stesso si accede dalla scala comune e, quindi, attraverso un ballatoio comune. Lo stabile risulta privo di ascensore.

Coerenze dell'appartamento: ripa di Porta Ticinese, proprietà di terzi, vano scala, ballatoio comune, cortile comune, altra proprietà.

**Attestato di prestazione energetica**

Nella Regione Lombardia è venuto meno l'obbligo di allegare l'attestato di prestazione energetica ai decreti di trasferimento emessi dall'Autorità Giudiziaria, a seguito di deliberazione della Giunta Regionale n. 3868 del 17 luglio 2015 in B.U., sezione ordinaria, n. 30 del 23 luglio 2015 e del decreto del Dirigente dell'Unità Operativa Energia e Reti Tecnologiche n. 224 del 18 gennaio 2016 in B.U., sezione ordinaria, n. 3 del 22 gennaio 2016.

**Note del Perito Estimatore sulle irregolarità riscontrate:**

- sulla conformità catastale: *“Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: lo scrivente ha rilevato alcune difformità tra lo stato rilevato e la planimetria catastale: il*

*tavolato che divide il bagno dalla camera da letto è stato in parte spostato al fine di aumentare la superficie della camera a danno di quella del bagno stesso. La porzione spostata è stata raccordata a quella non modificata con una parete a 45 gradi (cfr. fotografie all.5). Inoltre, come già accennato, è errata l'attribuzione della categoria catastale A/4, che è relativa ad abitazioni di tipo popolare. Visto lo stato dell'appartamento, secondo lo scrivente, è infatti più opportuna la classe A/3 che riguarda abitazioni di tipo economico”.*

*- sulla conformità edilizia: “Lo scrivente, come verrà meglio specificato successivamente, non essendogli stata consegnata dall'Ufficio Visure del Comune di Milano la pratica di edificazione dell'immobile, non ha potuto confrontare lo stato rilevato con quello autorizzato. Come già descritto nel capitolo della conformità catastale, ha però constatato alcune difformità tra lo stato rilevato e la planimetria catastale (planimetria depositata l'11 giugno 1993). Anche la richiesta di documentazione relativa all'esistenza di eventuali pratiche per modifiche interne protocollate tra il 2000 e il 2010, come visibile **nell'all.9b**, ha dato esito negativo. Detto ciò, visto che in ogni caso una regolare pratica per modifiche interne avrebbe dovuto prevedere, a fine lavori, il deposito della planimetria catastale aggiornata, e visto che ciò non è avvenuto, si dichiara la non regolarità delle modifiche precedentemente descritte”.*

Per maggior completezza descrittiva si rimanda integralmente alla perizia, in cui sono evidenziati anche i costi di regolarizzazione a carico dell'aggiudicatario.

**I beni di cui sopra sono descritti nella relazione di stima a firma dell'esperto Ing. Giuliano Bujatti datata 08.06.2015, che costituisce parte integrante del presente avviso e che deve essere consultata dall'offerente (sito Internet <https://pvp.giustizia.it/pvp/>) ed alla quale si fa espresso rinvio in quanto rappresenta parte integrante del presente avviso, anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sui beni.**

## **VENDITA SENZA INCANTO**

- 1) la vendita avrà luogo in un unico lotto;
- 2) il prezzo base è di euro **110.000,00 (centodiecimila/00)**;
- 3) ogni offerente, tranne il debitore e tutti i soggetti per legge non ammessi alla vendita, dovrà depositare **entro le ore 13.00 del giorno 29 settembre 2021**, nello studio del professionista legato, **sito in Milano, Via Manzoni, 12**, offerta in busta chiusa, all'esterno della quale sono annotati a cura del ricevente (professionista delegato o suo incaricato), il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte;

**all'interno della predetta busta dovranno essere inseriti:**

- a) Offerta irrevocabile d'acquisto sottoscritta, **di importo non inferiore al 75% del prezzo base, pari ad euro 82.500,00 (ottantaduemilacinquecento/00)**, in bollo da € 16,00, con indicate:
  - per **le persone fisiche**, le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, nonché copia del documento di identità dell'offerente in corso di validità (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta), il quale dovrà presentarsi all'udienza fissata per la vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge, nonché copia di documento di identità dello stesso in corso di validità (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all'udienza fissata per l'esame delle

offerte e renda la dichiarazione prevista dall'art. 179 del codice civile). In caso di dichiarazione presentata congiuntamente da più soggetti, deve essere indicato colui che abbia l'esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.

Per i soggetti che intendano partecipare in qualità di titolari di **ditta individuale** dovrà essere indicata la partita iva e all'offerta dovrà essere allegata copia di un certificato camerale della ditta stessa, dichiarando di acquistare nell'esercizio di impresa, arte o professione;

- per le **persone giuridiche**, i dati identificativi compresa partita iva e/o codice fiscale e le complete generalità del rappresentante legale della società offerente. In tal caso dovrà essere allegato certificato in bollo della CCIAA dal quale risulti la costituzione della società ed i poteri conferiti all'offerente;
- in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l'autorizzazione del Giudice Tutelare.

b) Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell'art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni potranno essergli effettuate presso la Cancelleria.

c) Dichiarazione di aver preso visione della relazione di stima e di essere, pertanto, edotto in relazione allo stato di fatto e di diritto in cui si trova l'immobile.

d) L'indicazione del prezzo offerto e dell'importo corrisposto, a titolo di cauzione, che dovrà complessivamente essere almeno pari al 10% del prezzo offerto, con assegno circolare italiano non trasferibile intestato a "Proc. Esec. Immobiliare n. 708/2012 Trib. di Milano" e fotocopia del predetto assegno.

e) L'indicazione del termine di pagamento del prezzo che non potrà, comunque, essere superiore a 120 giorni dalla data di aggiudicazione.

f) La dichiarazione di offerta potrà, inoltre, essere presentata per "persona da nominare" esclusivamente a mezzo di procuratore legale (Avvocato) secondo le disposizioni di cui agli artt. 579 c.p.c. ult. comma e 583 c.p.c.

g) Nel caso in cui l'offerente sia impossibilitato a presenziare all'asta, alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura notarile solo se conferita ad avvocato ex art. 571c.p.c. (Cass. Civ. n. 8951/2016);

h) L'offerta di acquisto non è efficace se perviene oltre il termine sopra stabilito o se è inferiore di oltre ¼ rispetto al prezzo base d'asta o se l'offerente non presta cauzione nella misura sopra indicata.

4) In data **30 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 17.00**, presso lo studio del **professionista delegato in Milano, via Manzoni n. 12, con riserva di modificare detto luogo per la necessità di rispettare le prescrizioni in tema di distanziamento sociale**, si svolgerà la riunione per l'esperimento, con le modalità della **vendita senza incanto** ai sensi dell'art. 572 c.p.c; in detta sede saranno aperte le buste, alla presenza degli offerenti.

5) Il professionista delegato provvede alla deliberazione sull'offerta a norma dell'art. 572 c.p.c. ed agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573 e 574 c.p.c., pertanto si precisa che:

**- in caso di unica offerta:**

se l'offerta è pari o superiore al prezzo-base d'aste sopra indicato, si procederà senz'altro ad aggiudicazione all'unico offerente;

se l'offerta è pari o superiore al 75% del prezzo-base d'asta sopra indicato, ma inferiore al predetto prezzo-base, si procederà ad aggiudicazione all'unico offerente salvo che siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell'art. 588 c.p.c.,

nel qual caso il bene verrà assegnato al prezzo-base d'asta al creditore istante a norma degli artt. 588 e ss. c.p.c.;

- **in caso di pluralità di offerte:** il delegato inviterà gli offerenti ad una gara fra di loro ai sensi dell'art. 573 c.p.c., col prezzo base pari alla maggiore offerta e **con rilanci minimi in aumento nella misura di Euro 2.000,00** allorché sia trascorso 1 minuto dall'ultima offerta senza che ne segua un'altra maggiore l'immobile è aggiudicato all'ultimo offerente; se la gara non potrà aver luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il delegato disporrà la vendita a favore del maggior offerente o, nel caso di plurime offerte al medesimo prezzo, il delegato disporrà la vendita a favore dell'offerente che per primo avrà depositato la busta. In ogni caso, ove siano state presentate istanze di assegnazione e, anche a seguito della gara tra gli offerenti, non sia stata raggiunta un'offerta pari al prezzo base d'asta, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell'art. 588 c.p.c..

In caso di mancata aggiudicazione, le somme versate per la partecipazione saranno immediatamente restituite.

6) **Entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di aggiudicazione,** l'aggiudicatario dovrà versare, dedotta la cauzione corrisposta, il saldo prezzo e l'importo delle spese necessarie per il trasferimento (le spese di trasferimento verranno indicate all'aggiudicatario in base alla tipologia di acquisto entro 10 giorni dall'aggiudicazione). Nel caso in cui vi sia un creditore fondiario parte del prezzo (per capitale, interessi e spese), indicato dal delegato, sarà versata allo stesso. Per l'eventuale eccedenza non versata al creditore fondiario, l'aggiudicatario dovrà versare gli importi del saldo prezzo, dedotta la cauzione, al professionista delegato oltre alle spese di trasferimento, che verranno indicate all'aggiudicatario in base alla tipologia di acquisto, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato dal professionista delegato. Ai fini di cui sopra, l'Istituto di Credito Fondiario è invitato a depositare, in Cancelleria e presso lo studio del delegato, entro la data fissata per la vendita, nota riepilogativa del credito e ad indicare le modalità di versamento. La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell'aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento.

7) Con questo avviso si rende noto che, ai sensi dell'art. 1193 c.c., qualunque somma versata dall'aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di trasferimento e poi al residuo saldo del prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato l'importo complessivo necessario al trasferimento, la vendita verrà revocata e l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata.

8) L'aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato. Il delegato fornirà all'aggiudicatario tutta la documentazione presente nel fascicolo della procedura esecutiva, eventuali ulteriori documenti (non forniti dal perito es. l'atto di provenienza) dovranno essere reperiti direttamente dall'aggiudicatario facendone richiesta ai competenti uffici o al notaio rogante.

9) Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura (eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo), nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, anche in relazione alla normativa urbanistica, con tutte le pertinenze, accessori, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive apparenti e non apparenti. Si precisa che le spese di trasferimento conseguenti l'aggiudicazione e riguardanti la registrazione, trascrizione, e voltura catastale risultano a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, così come la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà.

10) Le spese di cancellazione delle ipoteche e pignoramenti resteranno a carico della procedura ai sensi dell'art. 2770 c.c.. Si precisa che, per eventuali spese

condominiali arretrate e non pagate relative all'unità immobiliare in vendita, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile: "[II]. Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".

11) L'aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985 n.47 ovvero all'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere – ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dall'eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore – per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

12) Sono poste a carico dell'aggiudicatario, come già indicato, le spese effettivamente sostenute per l'esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale e, come stabilito dall'art. 179 bis c.p.c., così come specificato dall'art. 2, comma 7, D.M. 15 ottobre 2015, n. 227, la quota relativa alla metà del compenso del delegato previsto per la fase di trasferimento della proprietà (pari ad euro 550,00 più oneri di legge per aggiudicazioni fino ad euro 100.000,00; euro 825,00 più oneri di legge per aggiudicazioni oltre ad euro 100.000,00 e fino ad euro 500.000,00, ed euro 1.100,00 più oneri di legge per aggiudicazioni oltre ad euro 500.000,00). Tali importi verranno fatturati all'aggiudicatario successivamente alla liquidazione da parte del Giudice.

### **STATO OCCUPATIVO DELL'IMMOBILE**

Il Custode Giudiziario Sivag S.p.A. ha riferito in data 08.03.2021 che l'immobile risulta essere libero da persone anche se nella disponibilità della parte esecutata.

### **PUBBLICITÀ DELL'AVVISO DI VENDITA**

Il Giudice dell'esecuzione ha disposto che il professionista delegato proceda ad effettuare la pubblicità, almeno 45 giorni prima della data fissata per l'esame delle offerte per ciascuna vendita con le seguenti modalità:

- pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche;
- pubblicazione della presente ordinanza, planimetrie, foto e altra documentazione utile relativa all'immobile sui seguenti siti internet: [www.trovoaste.it](http://www.trovoaste.it), e [www.legalmente.net](http://www.legalmente.net);
- affissione di un cartello VENDITA GIUDIZIARIA, con indicata la sola descrizione dell'immobile (es. bilocale, attico, negozio ecc.) e i recapiti del custode;
- invio, da parte del delegato, di una e-mail all'amministratore dello stabile per la comunicazione agli altri condomini o soggetti interessati all'acquisto nel rispetto delle norme sulla privacy e con indicazione dei recapiti del custode giudiziario.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

Si precisa che tutte le attività che a norma dell'art. 571 e segg. del c.p.c. debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione (o dal Cancelliere

o dal Giudice dell'Esecuzione), saranno effettuate dal professionista delegato notaio Giovannella Condò presso il suo studio in Milano Via Manzoni, 12.

### **CUSTODE GIUDIZIARIO**

E' stato nominato custode giudiziario: SIVAG S.P.A.

tel. 02/26952007

fax 02/2133049

e-mail immobiliare@sivag.com

sede Redecesio di Segrate, via Milano 10 20090 (MI).

Per la visita dell'immobile e ulteriori informazioni dovrà essere preso appuntamento con il custode giudiziario mediante prenotazione da effettuare tramite il portale delle vendite pubbliche <https://pvp.giustizia.it/pvp/>.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si applicano le vigenti norme di legge.

Milano, lì 21 giugno 2021

Il notaio delegato Giovannella Condò

